



CONVITTO NAZIONALE di STATO “T. CAMPANELLA”

Scuole statali annesse: Primaria - Secondaria I grado – Liceo Classico - Classico Europeo

Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Cal. – C.M.: RCVC010005 – C.F.: 92093030804

Tel. 0965 499421 - Fax 0965 332253 – Sito web: www.convittocampanella.edu.it

E-mail: rcvc010005@istruzione.it PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it



CONVITTO NAZIONALE “T. CAMPANELLA”

Prot. 0010029 del 27/03/2022

VII-7 (Uscita)

Al personale DOCENTE

Al personale EDUCATIVO

Al personale A.T.A.

Bacheca ARGO

Agli Atti della Scuola

p.c. al Medico Competente Scolastico

Dott. Russo Ubaldo

sito web: convittocampanella.edu.it

OGGETTO: Avvio sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio – D.L. 24 del 24 Marzo 2022.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 70, del Decreto Legge n. 24 del 24/03/2022 sono stati prorogati fino al 30 Giugno 2022 i termini delle disposizioni inerenti la Sorveglianza sanitaria eccezionale per il personale della scuola.

L’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 dispone l’avvio della “sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.

Nel “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, pubblicato da INAIL il 23/04/2020, la sorveglianza sanitaria eccezionale viene prefigurata con riferimento ai lavoratori con età superiore a 55 anni, o al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in tale situazione.

A ogni buon fine si ritiene utile riportare quanto previsto dalla normativa vigente per l’individuazione del personale cd “fragile” riconosciuto soltanto ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestanti una condizione di rischio derivante da:

- Immunodepressione;
- Esiti da patologie oncologiche;
- Svolgimento di relative terapie salvavita;
- Lavoratori con disabilità grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L.104/1992.

A tal proposito si riportano le seguenti indicazioni fornite alla scrivente dal Medico Competente:

1. Ai fini dell’accoglimento della richiesta si richiede CERTIFICAZIONE VACCINALE E/O DI ESENZIONE ALLA VACCINAZIONE COVID – 19 e TEST SIEROLOGICO QUANTITATIVO COVID – 19;
2. Le richieste che non rientrano nelle categorie indicate dal D.L. 105/2021, non saranno prese in considerazione anche se certificate come fragilità, ai sensi della precedente normativa

Tanto premesso, chi ritiene di appartenere a una delle categorie indicate, certificate dal Medico curante o da Medici di Struttura pubblica, può inviare all'indirizzo mail richiesta di riconoscimento o proroga fragilità, indirizzata al Dirigente Scolastico, per essere sottoposti a visita da parte del Medico Competente scolastico

La richiesta dovrà pervenire tempestivamente e, comunque, **non oltre il 30 c.m.** all'indirizzo di posta elettronica dell'Istituto (caselle PEO oppure PEC).

II DIRIGENTE SCOLASTICO

dr.ssa Francesca Arena

*documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*